

N. 04368/2012REG.PROV.COLL.

N. 04362/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4362 del 2008, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Il signor S. E., non costituitosi nel secondo grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 393/2007, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2012 il Cons. Claudio Boccia e udito per l'appellante l'avvocato dello Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il caporal maggiore E. S., in servizio presso il V Reggimento alpini di Vipiteno, il 16 marzo 2007 veniva ricoverato presso il Reparto ortopedico traumatologico del Centro ospedaliero militare di Milano per "blocco articolare ginocchio dx da rottura di menisco mediale".

Il medesimo veniva successivamente dimesso in pari data con la diagnosi di "trauma distorsivo ginocchio destro" e con la previsione di un periodo di convalescenza di 15 giorni.

Il direttore del predetto Centro ospedaliero formulava sul prescritto modello D.P./4236 (cosiddetto mod C) n.164/07 il giudizio di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione diagnosticata.

2. Contro tale provvedimento il caporal maggiore S... presentava il ricorso n.153 del 2007 al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, che con la sentenza n.393 del 2007 lo accoglieva in parte qua, annullando il provvedimento impugnato, per carenza di motivazione.

3. Avverso detta sentenza ha proposto appello (ricorso n. 4362 del 2008) il Ministero della difesa, deducendo in particolare che la procedura utilizzata nella circostanza in questione era quella prevista dalla legge n.157 del 1952 che reca "riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta"; che in base a tale disciplina qualora, a seguito di trauma violento, si renda necessario il ricovero

in ospedale del soggetto leso, si compila il cosiddetto “modello C”, che è diviso in due parti di cui la seconda è “preimpostata”; che in tale parte non vi è spazio riservato alle considerazioni medico-legali a differenza di quanto avviene per il modello ordinariamente utilizzato per il riconoscimento delle cause di servizio; e che ciò si giustifica con la considerazione che uno dei presupposti fondamentali per ricorrere all’applicazione di tale disciplina consiste nel fatto che la fattispecie deve presentare una “tale evidenza di circostanze di fatto da non richiedere particolari indagini istruttorie”.

L’appellante Ministero ha aggiunto che nella circostanza de qua ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 21 octies della legge n.241 del 1990, in quanto l’atto posto in essere dall’Amministrazione della difesa ha natura vincolata e non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

4. In base all’ordinamento di settore, riguardante il militare appellato, il provvedimento con cui viene riconosciuta una causa di servizio per lesione traumatica è composto di due parti: la prima, compilata dall’ente di appartenenza del militare, comprende una dichiarazione medica di lesione traumatica, redatta dal dirigente del Servizio sanitario di Corpo e una relazione del Comandante del Corpo; la seconda, compilata dall’ente ospedaliero dove il militare infortunato è in cura, comprende il giudizio di dipendenza da causa di servizio e la comunicazione all’interessato delle conclusioni diagnostiche e medico-legali raggiunte.

Osserva il Collegio che dall’esame dell’atto impugnato emerge che nella prima parte di tale documento non sono presenti giudizi o circostanze che possano far pervenire alla conclusione di rigetto dell’istanza contenuta nella seconda parte del provvedimento stesso.

Nella prima parte di detto provvedimento, infatti, dalla relazione del dirigente del Servizio sanitario di Corpo emerge che è verosimile che la lesione patita dall’appellante sia avvenuta nei termini e nei luoghi da quest’ultimo riferiti e dalla relazione del comandante di Corpo che l’episodio è avvenuto “in servizio e per cause di servizio”, mentre nella seconda parte del provvedimento il direttore dell’ente ospedaliero conclude - sulla base delle dichiarazioni contenute nella prima parte del medesimo provvedimento e dai dati clinici rilevati nel luogo di cura - nel senso che, ai sensi della legge 1° marzo 1952, n. 157, la lesione non risulta dipendente da causa di servizio.

Osserva al riguardo il Collegio che dall’esame del provvedimento non emerge il ragionamento che ha indotto l’Amministrazione all’adozione dell’atto impugnato (sulla necessità della ricostruzione dell’iter logico seguito, ex multis, Cons. di Stato, Sez.V, 18 dicembre 2003, n. 834; Sez.V, 25 settembre 2000, n. 5069; V, 4 aprile 2006, n.1750).

Nella specie, l’atto impugnato in primo grado non ha in alcun modo preso in considerazione le univoche risultanze istruttorie, emergenti dalle dichiarazioni dei militari che hanno relazionato sulla vicenda.

Va respinta la censura del Ministero appellante, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto fare applicazione dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 e ravvisare una mera irregolarità del contestato diniego di riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, poiché il medesimo provvedimento si fonda su valutazioni tecnico-discrezionali (che devono basarsi su espresse ragioni che evidenziano il perché della soluzione in un senso o nell’altro) e non può essere di certo essere qualificato come ‘atto vincolato’ (che per la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio è solo quell’atto che deve seguire l’unica soluzione sancita dalla legge, senza alcun margine di valutazioni opinabili).

5. Per quanto si qui detto l’appello è infondato e va, pertanto, respinto.

6. Nulla va deciso per le spese, non essendosi costituita la parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso n.4362 del 2008), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese, non essendosi costituita la parte appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Claudio Boccia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 31/07/2012